

ALLEGATO 1 (TESTO COORDINATO)

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20

“legge provinciale sull’energia”

art. 14 bis

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

INCENTIVAZIONE DEI SOGGETTI PRIVATI “ RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIEGO DI FONTI RINNOVABILI”

**DELIBERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI APPROVAZIONE DEI
PRESENTI CRITERI**

PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA
APPROVAZIONE	846	20 MAGGIO 2016
MODIFICA	1640	23 SETTEMBRE 2016
MODIFICA	1013	23 GIUGNO 2017

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 14 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 «legge provinciale sull'energia» indicata di seguito, nel testo, come «legge provinciale».

2. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute al punto 9.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo le specifiche indicazioni riportate nelle schede tecniche allegate, possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni i condomini relativi ad edifici siti nel territorio della Provincia di Trento, con almeno 5 unità immobiliari di classe catastale «A», dotati di amministratore condominiale ed in possesso di titolo edilizio per la realizzazione dell'edificio anteriore all'entrata in vigore del DPR 412/1993 (14 ottobre 1993). Il volume relativo alle predette unità immobiliari di classe «A» deve essere pari almeno al 50% del volume riscaldato complessivo dell'edificio interessato alla riqualificazione energetica.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, i condomini sono identificati con solo riferimento alla propria denominazione, codice fiscale e amministratore condominiale.

3. Possono inoltre beneficiare degli interventi delle presenti disposizioni:

- eventuali soggetti sovraordinati a singoli condomini e/o ad altri soggetti proprietari di edifici. In tal caso le caratteristiche degli edifici di cui al comma 1 sono riferite all'insieme degli edifici stessi;
- imprese ed altri soggetti fornitori che effettuano operazioni di cessione del credito da soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del DPR 22.12.1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono agevolabili attraverso le presenti disposizioni soltanto iniziative promosse dai soggetti indicati al punto 2 rientranti tra le seguenti:

A) Diagnosi energetica e verifica stato di salute del condominio;

- B) Progettazione ed assistenza tecnica;
- C) Contributi su interessi mutuo con banche convenzionate;
- D) Contributi per imprese ed altri soggetti fornitori su interessi di mutuo con banche convenzionate per anticipo del credito derivante da detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.

2. Nelle schede tecniche allegate sono riportate ulteriori indicazioni relative alle iniziative ammissibili.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Le iniziative agevolate devono risultare incluse nelle tipologie ammissibili previste al punto 3.

2. L'IVA è ammessa soltanto se effettivamente a carico del soggetto beneficiario.

3. Le spese inerenti le iniziative ammesse a contributo devono essere sostenute dal soggetto beneficiario. Le spese si intendono sostenute dal soggetto o dai soggetti beneficiari quando le fatture di spesa o documenti equipollenti risultano debitamente intestate a tale soggetto e quietanzate.

4. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese relative ad iniziative realizzate fuori dal territorio della Provincia di Trento.

5. Le opere e gli impianti possono essere agevolati a condizione che siano stati realizzati nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti. Detta condizione deve sussistere al momento della presentazione della documentazione per l'erogazione dell'agevolazione.

6. Nelle schede tecniche allegate sono riportate le eventuali condizioni specifiche richieste per ciascuna tipologia di iniziativa.

7. Fermo restando quanto previsto al presente punto, le spese ammissibili possono far riferimento anche a lavori relativi a sostituzioni di finestre, portefinestre e chiusure trasparenti su parti private, purché detti lavori siano approvati in assemblea condominiale.

4.2 DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

1. Nelle schede tecniche allegate sono riportati i parametri tecnico/economici per la determinazione della spesa ammissibile in funzione delle caratteristiche dell'iniziativa stessa.

2. Le schede tecniche possono individuare inoltre il limite minimo e massimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa.

5. INCENTIVI

5.1 MISURE DI CONTRIBUTO

1. Nelle schede tecniche allegate è indicata per ciascuna tipologia di iniziativa la misura di contributo in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili.

5.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le singole tipologie di contributi sono corrisposte in un'unica soluzione.

2. I contributi sono erogati al completamento dell'iniziativa, ad avvenuta presentazione della documentazione richiesta nelle singole schede tecniche.

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

6.1 OBBLIGHI

6.1.1 Obblighi relativi al mutuo

1. Il mutuo di cui alla scheda tecnica C) deve essere mantenuto per tutta la durata prevista.

6.1.2 Divieto di cumulo

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni indicate nelle schede tecniche allegate, i contributi di cui alle presenti disposizioni non sono cumulabili relativamente alle medesime spese con qualsiasi altro strumento di incentivazione previsto dall'Unione europea, dallo Stato, comprese le detrazioni fiscali, dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti locali.

2. Nel caso in cui il cumulo di agevolazioni si realizzi solo su una quota dell'iniziativa è ammissibile al contributo previsto dalle presenti disposizioni la quota di spesa che non beneficia di cumulo.

6.1.3 Altri obblighi

1. Il soggetto beneficiario del contributo deve impegnarsi a rispettare i seguenti ulteriori obblighi:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dalle presenti disposizioni e dall'atto di concessione dell'agevolazione;

b) tempestiva comunicazione all'organismo istruttore di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

2. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dalle presenti disposizioni, a richiesta dell'organismo istruttore.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto dei vincoli previsti dal punto 6.1.1 comporta la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine.

2. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi, ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni allegate all'istanza o il mancato rispetto di altri obblighi, è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

3. Il mancato rispetto, in sede di rendicontazione, delle condizioni previste dalle schede tecniche allegate per l'attribuzione di determinate misure di agevolazione comporta, a seconda del caso, la rideterminazione o la revoca dei contributi concessi.

4. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.1 viene effettuato a campione dalla struttura competente all'istruttoria.

7. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE NONCHÉ TERMINI DI REALIZZAZIONE

7.1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. La domanda per ottenere la concessione degli incentivi previsti dalle presenti disposizioni è presentata alla struttura provinciale competente in materia di incentivi per il risparmio energetico, che provvede anche all'istruttoria.

2. Ciascuna domanda può riguardare una o più tipologie di iniziative di cui al punto 3.

3. Nelle singole schede tecniche allegate è eventualmente previsto un limite alla presentazione di più domande sul medesimo immobile. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

4. Non è consentita la presentazione di domande integrative delle spese previste nella domanda originaria.

7.2 PRESENTAZIONE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto richiedente con una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'organismo istruttore;
- b) consegna a mano direttamente all'organismo istruttore, anche per il tramite degli sportelli periferici dell'Amministrazione provinciale;
- c) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata.

2. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1594 del 2 agosto 2013 ed eventuali successive modificazioni.

3. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica certificata o secondo le modalità indicate al comma 1, lettera c), la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

4. Nelle domande possono essere inserite soltanto spese ammissibili da sostenere dopo la presentazione della domanda.

5. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

6. La struttura competente all'istruttoria predispone un parere tecnico-amministrativo concernente:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa;
- c) l'entità del contributo spettante.

7. Per la valutazione della congruità tecnico-amministrativa della spesa nel parere tecnico-amministrativo si deve tenere conto:

- a) dei limiti fissati per ogni tipologia di iniziativa indicati nelle schede allegate;

b) dei preventivi di spesa allegati alla domanda di agevolazione, qualora previsti.

8. Le domande istruite positivamente per le quali non risulti possibile procedere alla concessione del relativo contributo per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

9. I procedimenti derivanti dall'applicazione di queste disposizioni si concludono nei termini stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata in attuazione degli articoli 3 e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

10. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, i procedimenti di cui al comma 9 sono conclusi con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora, successivamente alla comunicazione, si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al comma 8, è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.

7.3. TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Le iniziative si intendono avviate prendendo a riferimento il giorno dell'emissione della fattura di spesa o documento equipollente, o, nel caso di più fatture o documenti equipollenti, della prima fattura o del primo documento.

2. Non è ammissibile a contributo documentazione attestante le spese sostenute inerenti la realizzazione delle iniziative previste al comma 1, recante data anteriore alla data di presentazione della domanda.

3. Le iniziative agevolate ai sensi dalle presenti disposizioni devono essere completate e rendicontate nei termini previsti nelle singole schede tecniche.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, per il rispetto dei termini di completamento e rendicontazione si fa riferimento alle date risultanti dalla fattura di spesa o documento equipollente, o, nel caso di più fatture o documenti equipollenti, dall'ultima fattura o dall'ultimo documento.

5. Le spese attestate da documentazione di data posteriore al termine di completamento e rendicontazione non sono ammissibili a contributo.

6. In relazione ai suddetti termini si applicano comunque le disposizioni di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni.

7. Il mancato rispetto dei termini previsti comporta a seconda dei casi rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo concesso.

8. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 4 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente documentata. In caso di riduzione della spesa, il contributo da erogare è proporzionalmente rideterminato.

8. DOCUMENTAZIONE

8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande sono presentate secondo il modello approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico a cui è necessario allegare:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dall'amministratore del condominio, attestante di non avere presentato altre domande di incentivazione per le medesime spese oggetto della richiesta;
- b) scheda amministrativa relativa ai dati del soggetto richiedente secondo lo schema predisposto dalla struttura competente, attestante tra l'altro:
 - 1. l'individuazione del soggetto;
 - 2. il possesso dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni per l'ammissibilità ad agevolazione;
 - 3. l'identificazione dell'immobile oggetto di intervento;
- c) dichiarazione di essere a conoscenza della disciplina prevista dalle presenti disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi;
- d) scheda descrittiva dell'intervento previsto, secondo lo schema predisposto dalla struttura competente;
- e) documentazione relativa alle spese programmate eventualmente indicata sulle rispettive schede.

2. In relazione alla verifica della compatibilità dell'investimento con le iniziative agevolate previste al punto 3 o dell'ammissibilità della spesa, l'organismo istruttore può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

3. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

8.2. DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per ottenere l'erogazione dei contributi deve essere presentata la documentazione attestante le spese indicata sulle rispettive schede.

2. Ciascun documento di spesa deve risultare regolarmente quietanzato entro il termine di rendicontazione.

9. DEFINIZIONI

Condominio

Il condominio è disciplinato dal codice civile italiano: l'art. 1117 c.c. stabilisce che sono parti comuni dell'edificio, se il contrario non risulta dal titolo, le scale, l'atrio, le facciate, il suolo su cui sorge l'edificio, i muri maestri, ecc., mentre l'art. 1118 c.c. stabilisce che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. La legge 11 dicembre 2012 n. 220 ("Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"), entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha riformato alcuni aspetti della materia adeguando la disciplina dell'istituto.

Diagnosi energetica

La diagnosi energetica degli edifici è un insieme sistematico di rilievi, raccolta ed analisi dei parametri relativi ai consumi specifici e alle condizioni di esercizio dell'edificio e dai suoi impianti definibile come una "valutazione tecnico-economica dei flussi di energia".

I suoi obiettivi sono quelli di:

- *definire il bilancio energetico dell'edificio*
- *individuare gli interventi di riqualificazione energetica*
- *valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche*
- *migliorare le condizioni di comfort e di sicurezza*
- *ridurre le spese di gestione*

Si fa riferimento alle norme della serie UNI CEI EN 16247 e della serie UNI/TS 11300.

Verifica dello stato di salute del condominio

Comprende l'acquisizione e presa visione della documentazione relativa alla statica dell'edificio se esistente (es. collaudo statico, dichiarazione di idoneità statica), l'ispezione generale dell'opera e la verifica dell'assenza, per quanto visibile, di ammaloramenti delle strutture o di quadri fessurativi o cinematismi che possano richiedere una indagine specifica finalizzata ad escludere problematiche in atto.

Ristrutturazione importante di primo livello

Interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e che comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservita all'edificio, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m..

Ristrutturazione importante di secondo livello

Interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e che possono interessare anche l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m..

Riqualificazione energetica

Interventi non riconducibili alle precedenti categorie ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio; tali interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio, ivi compresa la sostituzione del generatore di calore, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m..

SCHEDA A):

Diagnosi energetica e verifica stato di salute del condominio

SOGGETTI BENEFICIARI: come da criteri

SPESE AMMISSIBILI:

Diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati all'esercizio della professione che dovrà contenere obbligatoriamente la situazione/un'analisi in merito ai seguenti punti:

- i. Analisi fabbisogno energetico dell'edificio (ante interventi) ed individuazione degli interventi idonei al miglioramento energetico;
- ii. Stima di massima del fabbisogno energetico post intervento e del risparmio energetico conseguibile;
- iii. Elementi di attenzione/suggerimenti/criticità in relazione alla tipologia costruttiva in essere o stato dei luoghi;
- iv. Verifica dello stato di salute del condominio: eventuali interventi complementari e funzionali (adeguamenti normativi, consolidamenti strutturali, supporto legale, ecc.) ove preliminari e non effettuabili separatamente agli interventi di riqualificazione energetica per una più efficace e tecnicamente idonea valorizzazione dell'intervento.
- v. Stima di massima dei costi specificando:
 - a. gli interventi sulle parti comuni/condominio e sulle parti private;
 - b. la classificazione dell'intervento (ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica) così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.

Per la redazione della diagnosi si fa riferimento alle norme della serie UNI CEI EN 16247 e della serie UNI/TS 11300.

LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE:

euro 200 per unità immobiliari riscaldate fino a 20 unità;

euro 150 per l'eccedenza rispetto alle 20 unità e fino a 40 unità;

euro 100 per l'eccedenza rispetto alle 40 unità;

Limite massimo complessivo: **euro 8.000,00**

Nota: come esempi, si riporta il limite di spesa relativo a condomini con diverso numero di unità immobiliari

Unità immobiliari riscaldate (N.)	Limite max unità (euro)	Limite max di (euro)
10 fino a 10	200,00	2.000,00
20 da 10 a 20	200,00	4.000,00
30 da 20 a 30	150,00	5.500,00
40 da 30 a 40	150,00	7.000,00
50 oltre 40	100,00	8.000,00

LIMITE MINIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 600,00.

MISURA DEL CONTRIBUTO: 50%

Qualora, per il medesimo immobile sia concesso il contributo di cui alla scheda B) sarà riconosciuto un ulteriore contributo del 50%, purchè la relativa domanda sia presentata entro 18 mesi dalla concessione del contributo di cui alla presente scheda.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA:

Nessuna oltre a quella prevista dai criteri.

TERMINI DI COMPLETAMENTO/RENDICONTAZIONE:

6 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo

DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE:

- 1) nota dell'Amministratore attestante la fine intervento;
- 2) copia semplice delle fatture o dei documenti equipollenti attestanti la spesa, debitamente quietanzati;
- 3) copia della diagnosi energetica;
- 4) copia dell'estratto del verbale dell'assemblea del condominio che comprovi l'esposizione del tecnico in Assemblea con illustrazione sintetica del lavoro svolto

Tutti gli importi di cui alla presente scheda sono onnicomprensivi di qualsiasi onere ed IVA di legge.

SCHEDA B):

Progettazione e assistenza tecnica

SOGGETTI BENEFICIARI: come da criteri

SPESE AMMISSIBILI:

- I) progettazione intervento, direzione lavori, contabilità finale, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione effettuate da tecnici abilitati all'esercizio della professione relativamente ai lavori da realizzare, costituiti da:
 - a. lavori di riqualificazione energetica previsti nella diagnosi di cui alla scheda A);
 - b. ulteriori lavori non previsti nella predetta diagnosi purchè svolti contestualmente. Gli ulteriori lavori non possono superare il limite massimo del 50% dei lavori complessivi, anche in fase di erogazione del contributo;
- II) oneri per lavori straordinari dell'amministratore;
- III) altri costi per consulenze strettamente funzionali alla positiva riuscita dell'intervento, quali ad esempio:
 - altri adeguamenti a norme tempo per tempo vigenti (es. collaudo statico);
 - assistenza legale per contrattualistica (ad es. Energy Performing Contract).

LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE:

Il limite massimo complessivo di spesa ammissibile a finanziamento è stabilito nel 10% della spesa relativa ai lavori da realizzare. La spesa massima relativa alle spese per la progettazione e l'assistenza non può essere superiore ad euro 30.000. La spesa minima ammissibile relativa alle spese per la progettazione e l'assistenza è pari ad euro 2.000,00.

All'interno del predetto limite massimo del 10%, sono stabiliti i seguenti ulteriori limiti:

- a) 7,5% della spesa relativa ai lavori da realizzare per le spese di cui al punto I);
- b) 1,5% della spesa relativa ai lavori da realizzare per le spese di cui al punto II).

I predetti limiti devono essere rispettati, in fase di erogazione, anche in riferimento ai lavori effettivamente realizzati.

LIMITE MINIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 2.000,00

Fermo restando il predetto limite, il contributo sarà revocato qualora la spesa dei lavori realizzati sia inferiore, a consuntivo, di più del 50% rispetto alla spesa dei lavori da realizzare.

MISURA INTERVENTO:

90% delle spese ammissibili di cui alla presente scheda;

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA:

a) Diagnosi energetica con le caratteristiche previste alla scheda A);

Nel caso di realizzazione di ulteriori lavori rispetto a quelli previsti nella diagnosi energetica:

b)1. preventivo del costo complessivo degli interventi da realizzare, firmato da un tecnico abilitato, distinguendo i lavori relativi alla riqualificazione energetica previsti nella diagnosi rispetto a eventuali ulteriori lavori non previsti nella predetta diagnosi purchè svolti contestualmente;

oppure , in alternativa:

b)2. estratto del verbale dell'assemblea condominiale che approva il preventivo dei lavori complessivi, distinguendo i lavori relativi alla riqualificazione energetica previsti nella diagnosi rispetto a eventuali ulteriori lavori non previsti nella predetta diagnosi purchè svolti contestualmente;

TERMINI DI COMPLETAMENTO/RENDICONTAZIONE:

24 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo

DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE:

- 1) nota di rendicontazione dell'Amministratore;
- 2) copia semplice delle fatture o dei documenti equipollenti attestanti la spesa, debitamente quietanzati;
- 3) copia della certificazione di regolare esecuzione dei lavori, firmata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con indicazione della spesa sostenuta per i lavori realizzati;
- 4) copia del certificato energetico, ove presente o comunque richiesto da normativa di settore, ovvero attestazione da parte di tecnico abilitato della non obbligatorietà del medesimo;
- 5) eventuale documentazione attestante le consulenze strettamente funzionali (es. collaudo statico, Energy Performing Contract).

Tutti gli importi di cui alla presente scheda sono onnicomprensivi di qualsiasi onere ed IVA di legge.

SCHEDA C): contributi su interessi mutuo con banche convenzionate

SOGGETTI BENEFICIARI: come da criteri

SPESE AMMISSIBILI:

interessi attualizzati da pagare anticipatamente, relativi ad un mutuo contratto dal condominio con banca convenzionata ai sensi degli allegati 2 e 3 alla presente deliberazione. L'importo del mutuo non può superare il costo complessivo dei lavori e della progettazione/assistenza tecnica - quest'ultimo nel limite massimo di spesa ammissibile di cui alla precedente scheda B). La durata del mutuo deve essere pari a 10 anni: può essere compresa o essere aggiuntiva a tale durata quella dell'eventuale preammortamento/pre-finanziamento per massimo 12 mesi.

LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 100.000,00.

LIMITE MINIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 5.000,00.

MISURA INTERVENTO:

il contributo, che potrà coprire fino al 90% della somma dell'importo risultante dall'attualizzazione degli oneri per interessi a tasso fisso applicati dalla banca e dell'importo degli eventuali interessi di preammortamento/pre-finanziamento, comunque nel limite di un tasso fisso/tasso di attualizzazione pari al 3,50% fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Giunta provinciale, è determinato come segue:

- 15% dell'importo del mutuo nel caso di ristrutturazione importante di primo livello come da definizioni;
- 10% dell'importo del mutuo nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello o riqualificazione energetica come da definizioni.

Alle predette percentuali è aggiunta una maggiorazione del 5% qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- delibera all'unanimità dei partecipanti all'Assemblea condominiale relativa al mutuo;
- in caso di stipula di contratto di risparmio energetico/EPC come definito dal D.lgs 4 luglio 2014 , n. 102;
- atteso conseguimento della classe energetica "B+" per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello o della classe energetica "C+" per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica in base alla diagnosi energetica, classe energetica che dovrà essere effettivamente conseguita alla conclusione dell'intervento e dimostrata a consuntivo con certificato energetico. Nel caso di mancato

conseguimento della classe o di mancata produzione del certificato energetico, il contributo sarà rideterminato.

A preventivo la misura dell'intervento è calcolata nella percentuale sopra indicata sull'importo del mutuo di cui alla lettera c) del punto ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA, fermi restando i limiti di spesa ammissibile.

A partire dal 2018, il tasso viene aggiornato in base all'andamento dell'IRS di periodo (5 o 10 anni) in ogni semestre aggiungendo l'incremento o il decremento qualora superiore al 0,2 percento (20 bps) del tasso IRS, rispetto a quello medio del gennaio 2017 pari, rispettivamente, a 0,13 e 0,75 percento, rilevato il primo giorno utile del semestre in cui è presentata la domanda.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA:

a) Diagnosi energetica con le caratteristiche previste alla scheda A);

Nel caso di realizzazione di ulteriori lavori rispetto a quelli previsti nella diagnosi energetica:

b)1. preventivo del costo complessivo degli interventi da realizzare, firmato da un tecnico abilitato, distinguendo i lavori relativi alla riqualificazione energetica previsti nella diagnosi rispetto a eventuali ulteriori lavori non previsti nella predetta diagnosi purchè svolti contestualmente;

oppure , in alternativa:

b)2. estratto del verbale dell'assemblea condominiale che approva il preventivo dei lavori complessivi, distinguendo i lavori relativi alla riqualificazione energetica previsti nella diagnosi rispetto a eventuali ulteriori lavori non previsti nella predetta diagnosi purchè svolti contestualmente;

c) estratto del verbale dell'assemblea condominiale che delibera il mandato all'amministratore di negoziare il mutuo con le banche convenzionate, con indicazione dell'importo massimo da richiedere per finanziare l'intervento di riqualificazione.

TERMINI DI COMPLETAMENTO/RENDICONTAZIONE:

24 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo

DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE

- 1) nota di rendicontazione dell'Amministratore, con indicazione delle spese complessive sostenute;
- 2) copia del contratto di mutuo con attestazione dell'avvenuto pagamento degli interessi;
- 3) certificazione di regolare esecuzione dei lavori, firmata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, con indicazione della spesa sostenuta per i lavori realizzati nonché la classificazione dell'intervento (ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello,

riqualificazione energetica) così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.;

- 4) copia del certificato energetico, ove presente o comunque richiesto da normativa di settore, ovvero attestazione da parte di tecnico abilitato della non obbligatorietà del medesimo.

SCHEDA D): contributi per imprese ed altri soggetti fornitori su interessi di mutuo con banche convenzionate per anticipo del credito derivante da detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali

SOGGETTI BENEFICIARI: imprese ed altri soggetti fornitori che effettuano operazioni di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

SPESE AMMISSIBILI:

interessi attualizzati da pagare anticipatamente, relativi ad un mutuo sottoscritto per l'anticipazione del credito ceduto, avente durata di 5 o 10 anni e importo non superiore a quello del credito ceduto, contratto con banca convenzionata ai sensi dell'allegato alla presente deliberazione. La banca già convenzionata può stipulare il mutuo di cui alla presente scheda senza ulteriore aggiornamento della convenzione già sottoscritta. Il predetto credito può risultare dalla cessione del credito di più condòmini, anche di differenti condòmini.

LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 100.000,00.

LIMITE MINIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 5.000,00.

MISURA INTERVENTO:

il contributo corrisponde al 90% della somma dell'importo risultante dall'attualizzazione degli interessi a tasso fisso applicati dalla banca e dell'importo degli eventuali interessi di preammortamento/pre-finanziamento, comunque nel limite di un tasso fisso/tasso di attualizzazione pari al 3,50 per mutui a 10 anni e 2,50 per mutui a 5 anni e fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Giunta provinciale.

A partire dal 2018, il tasso viene aggiornato in base all'andamento dell'IRS di periodo (5 o 10 anni) in ogni semestre aggiungendo l'incremento o il decremento qualora superiore al 0,2 percento (20 bps) del tasso IRS, rispetto a quello medio del gennaio 2017 pari, rispettivamente, a 0,13 e 0,75 percento, rilevato il primo giorno utile del semestre in cui è presentata la domanda.

Il contributo è concesso nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA:

documentazione attestante l'importo del credito, la volontà di cedere il credito e l'accettazione dello stesso da parte del fornitore, o altra documentazione, secondo le disposizioni fiscali in vigore tempo per tempo.

TERMINI DI COMPLETAMENTO/RENDICONTAZIONE:

24 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo

DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE

- 1) copia del contratto di mutuo con attestazione dell'avvenuto pagamento degli interessi.

ALLEGATO 2 (TESTO COORDINATO)

CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO DELLE BANCHE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 1- Ambito di applicazione

1. Con l'art. 14 bis della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia 2012), introdotto con l'art. 71 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, la Provincia autonoma di Trento ("PAT") ha introdotto alcune misure volte, tra l'altro, ad incentivare la riqualificazione energetica di condomini situati in Trentino.
2. Le misure di cui al precedente primo comma comprendono anche un contributo in conto interessi a carico della PAT qualora il condominio intenda finanziare i lavori di riqualificazione energetica mediante contrazione di mutuo bancario; tale contributo è concesso al ricorrere delle condizioni e nei limiti di cui all'allegato A) della presente deliberazione attuativa del comma 3, lett. a), art. 71 della LP n. 2/2006.
3. Al fine di disciplinare termini, modalità e condizioni di intervento della PAT nella concessione dei contributi in conto interesse di cui ai precedenti commi, le banche interessate sono tenute a prendere atto ed accettare quanto riportato nel presente documento ("Banche aderenti" o "Banche"). I contratti di mutuo concessi dalla Banche ai condomini per la riqualificazione energetica, al fine di beneficiare del contributo in conto interesse di cui al precedente comma, dovranno risultare coerenti con le specifiche riportate nel presente documento.

Art. 2 - Promozione degli strumenti a sostegno della riqualificazione energetica dei condomini

1. La Banca riconosce che lo strumento di incentivazione introdotto dalla PAT per la riqualificazione energetica dei condomini di cui al precedente art. 1 è meritorio di supporto e divulgazione; nel condividere l'importanza della riqualificazione energetica, la Banca si impegna, dunque, ad adottare ogni iniziativa utile ed ogni ragionevole sforzo per divulgare tramite i propri canali commerciali gli strumenti finanziari riservati ai condomini per i lavori di riqualificazione energetica.
2. La Banca potrà in essere ogni azione utile, compatibilmente con le proprie procedure, per rendere disponibili ed aggiornati termini, modalità e condizioni degli strumenti finanziari a sostegno degli interventi per la riqualificazione energetica dei condomini.
3. La PAT renderà disponibili sul proprio sito l'elenco della Banche che aderiranno alla presente iniziativa.
4. Nel condividere l'importanza della riqualificazione energetica, la Banca si impegna a valutare la partecipazione alle spese di promozione dell'iniziativa a sostegno della riqualificazione energetica dei condomini che la PAT attiverà ed a fronte di adeguata visibilità.

Art. 3 - Caratteristiche del contratto di mutuo del condominio

1. Il contratto di mutuo che la Banca concederà ai condomini dovrà avere ad oggetto il finanziamento di lavori di riqualificazione energetica e contenere le seguenti caratteristiche affinché la PAT possa assumere l'onere a proprio carico degli interessi attualizzati, nonché di eventuali interessi di preammortamento/pre-finanziamento, nei limiti di cui all'allegato A) della presente deliberazione attuativa dell'art. 14 bis della LP n. 20/2012.
 - i. Durata - La durata del contratto sarà di 10 anni con piano di rimborso elaborato a rata di capitale costante (c.d. piano di ammortamento italiano); è rimesso alla banca comprendere o aggiungere un eventuale periodo di preammortamento / un pre-finanziamento per una durata massima di 12 mesi.
 - ii. Tasso applicato - Il mutuo sarà regolato a tasso fisso; il tasso d'interesse costituisce l'unico onere economico relativo al finanziamento – ad esclusione di imposte, tasse ed eventuali interessi di mora – e non sono quindi previsti ulteriori oneri, spese accessorie o commissioni. Eventuali interessi di preammortamento/pre-finanziamento saranno calcolati sulla base del medesimo tasso del mutuo.
 - iii. Tasso di attualizzazione e contributo PAT - L'importo ammissibile a contributo è rappresentato dall'importo derivante dall'attualizzazione degli oneri per interessi al medesimo tasso di cui al precedente ii., calcolata alla data dell'erogazione definitiva/complessiva e messa in ammortamento, oltre eventuale preammortamento/pre-finanziamento. L'importo del contributo in conto interessi a carico della PAT è riconosciuto nei seguenti limiti:
 - fino alla concorrenza di un tasso fisso massimo/tasso di attualizzazione pari al 3,5%, onnicomprensivo;
 - nel limite del 90% dell'onere assunto dal condominio derivanti dalla somma dell'importo risultante dall'attualizzazione degli oneri per interessi a tasso fisso di eventuali interessi di preammortamento/prefinanziamento ed in relazione alla tipologia di intervento.
 - iv. Pagamento interessi - Il pagamento degli interessi avverrà:
 - per il preammortamento/pre-finanziamento: entro o all'erogazione definitiva del mutuo o all'avvio del periodo di ammortamento;
 - per l'ammortamento: in una unica soluzione anticipatamente, almeno fino a concorrenza della quota agevolata dalla PAT.
 - v. Forme di tutela - Al fine di favorire l'attuazione dell'operazione e la bancabilità della stessa, la Banca nel contratto di mutuo potrà prevedere l'impegno del condominio a vincolare (tramite conto vincolato, conto pignato o altre forme di tutela) le somme erogate dalla PAT al condominio a titolo di contributo per l'iniziativa di riqualificazione energetica, ulteriori a quelle destinate all'abbattimento degli oneri per interessi. Tali forme di tutela verranno automaticamente meno una volta rimborsato integralmente il mutuo contratto ovvero a compensazione della quota capitale residua.
 - vi. Clausole espresse - Il contratto di mutuo dovrà prevedere l'esplicito riferimento all'allegato 1 della deliberazione n. 846 del 20 maggio 2016 e, in particolare, le seguenti disposizioni con riferimento al beneficiario (il condominio mutuatario):

- 6.1.1 - Obblighi relativi al mutuo: “1. Il mutuo di cui alla scheda C) deve essere mantenuto per tutta la durata prevista”;
- 6.1.3 - Altri obblighi: “ b) tempestiva comunicazione all’organismo istruttore di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa”;
- 6.2 – Dinièghi e revoche: “1. Il mancato rispetto dei vincoli previsti dal punto 6.1.1 comporta la revoca del contributo proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine.

Art. 3.1 - Caratteristiche del contratto di mutuo con i soggetti fornitori

1. Il contratto di mutuo che la Banca concederà ai fornitori dovrà avere ad oggetto il finanziamento di lavori di riqualificazione energetica e contenere le seguenti caratteristiche affinché la PAT possa assumere l’onere a proprio carico degli interessi attualizzati, nonché di eventuali interessi di preammortamento/pre-finanziamento, nei limiti di cui all’allegato 1 della presente deliberazione attuativa dell’art. 14 bis della LP n. 20/2012.
 - i. Durata - La durata del contratto sarà di 5 o 10 anni con piano di rimborso elaborato a rata di capitale costante (c.d. piano di ammortamento italiano); è rimesso alle parti comprendere o aggiungere un eventuale periodo di preammortamento / un pre-finanziamento per una durata massima di 12 mesi.
 - ii. Tasso applicato – Il mutuo sarà regolato a tasso fisso; il tasso d’interesse costituisce l’unico onere economico relativo al finanziamento – ad esclusione di imposte, tasse ed eventuali interessi di mora – e non sono quindi previsti ulteriori oneri, spese accessorie o commissioni. Eventuali interessi di preammortamento/pre-finanziamento saranno calcolati sulla base del medesimo tasso del mutuo.
 - iii. Tasso di attualizzazione e contributo PAT - L’importo ammissibile a contributo è rappresentato dall’importo derivante dall’attualizzazione degli oneri per interessi al medesimo tasso di cui al precedente ii., calcolata alla data dell’erogazione definitiva/complessiva e messa in ammortamento, oltre eventuale preammortamento/pre-finanziamento. L’importo del contributo in conto interessi a carico della PAT è riconosciuto nei seguenti limiti:
 - fino alla concorrenza di un tasso fisso massimo/tasso di attualizzazione stabilito dalla scheda D) dell’allegato 1 della presente deliberazione;
 - nel limite del 90% dell’onere assunto dal condominio derivanti dalla somma dell’importo risultante dall’attualizzazione degli interessi a tasso fisso e di eventuali interessi di preammortamento/prefinanziamento.
 - iv. Pagamento interessi - Il pagamento degli interessi avverrà:
 - per il preammortamento/pre-finanziamento: entro o all’erogazione definitiva del mutuo o all’avvio del periodo di ammortamento;
 - per l’ammortamento: in una unica soluzione anticipatamente, almeno fino a concorrenza della quota agevolata dalla PAT.

Art. 3 bis - Istruttoria domande di mutuo

1. Le domande di contributo in conto interessi per i mutui concessi dalla Banca per il finanziamento della riqualificazione energetica sono presentate dal condominio alla

PAT/ Agenzia Provinciale Incentivi per le Attività Economiche (APIAE) secondo quanto previsto all'allegato A) della presente deliberazione.

2. La Banca effettua in piena autonomia l'istruttoria della domanda di mutuo e, anche tenendo conto delle favorevoli misure adottate dalla PAT a favore dello strumento, delibera insindacabilmente circa l'accoglimento o meno della stessa e sul tasso.

Art. 4. - Procedura per l'adesione alla convenzione

1. Le banche che intendono aderire all'iniziativa di sostegno alla riqualificazione energetica dei condomini nei termini ed alle condizioni proposte dalla PAT dovranno trasmettere all'Agenzia Provinciale Incentivi per le Attività Economiche (APIAE), Via Solteri n. 38 in Trento la presa d'atto ed adesione del presente documento secondo il modulo di cui all'allegato debitamente compilato e sottoscritto.
2. Il convenzionamento opera a far data dal ricevimento del modulo di adesione di cui al comma precedente.
3. La Banca può aderire al convenzionamento entro il termine dell'iniziativa agevolativa.

Art. 5 - Diritto di recesso

1. La Banca può recedere in ogni momento dal convenzionamento previa comunicazione all'APIAE con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, fatte salve le posizioni già definite.

Art. 6 – Durata impegni assunti dalla Banche

1. Gli impegni assunti dalla Banche con il convenzionamento avranno una durata pari al termine dell'iniziativa agevolativa, fatte salve le posizioni già definite.

ALLEGATO 3 (TESTO COORDINATO)

MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di cui all'allegato 3) della delibera della Giunta provinciale n. 846 di data 20 maggio 2016 per l'attuazione dell'articolo 14 bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) introdotto con l'art. 71 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.

Spettabile
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APIAE
Via Solteri, 38
38122 TRENTO
apiae@pec.provincia.tn.it

Il Sottoscritto _____
nato il _____ a _____
legale rappresentante/soggetto dotato dei necessari poteri (rif. procura) della Banca

codice fiscale/partita IVA _____
con sede in _____
via _____

COMUNICA

l'accettazione delle condizioni di convenzionamento di cui all'allegato 2) della delibera di Giunta provinciale n. 846 del 20 maggio 2016 relative alla stipulazione di mutui per spese riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica dei condomini ai sensi dell'art. 14 bis della legge provinciale n. 20/2012 (legge provinciale sull'energia).

Referente presso la Banca _____
Numero di telefono _____
Indirizzo PEC _____
Data e luogo Firma _____